

Sarebbe opportuno un chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, relatore. A me non pare che sia giustificato il dubbio dell'onorevole Visocchi, in quanto che il progetto che esaminiamo non è che progetto di proroga di leggi in vigore. E quindi è naturale che tutte le domande in corso per effetto della legge vigente continuino ad aver corso, poichè noi non facciamo altro che prorogare per un decennio le disposizioni delle leggi del 1900 e del 1902. L'articolo che domanda l'onorevole Visocchi era nella legge del 1900, perchè quella era una legge nuova, che conteneva alcune disposizioni che non si trovavano in leggi precedenti. Non facendosi adesso che prorogare la legge del 1900, queste disposizioni restano prorogate. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge risponde, del resto, al dubbio sollevato dall'onorevole Visocchi, spiegando come l'articolo 7 della legge del 1900 rimane abolito, essendo una disposizione transitoria che non ha più ragioni di essere. Era necessaria allora, al 1900, con la legge nuova; ma non è più necessaria adesso, perchè ora non si fa che prorogare la legge del 1900.

Comunque sia, poichè è bene che non rimangano dubbi, si può esplicitamente assicurare l'onorevole Visocchi che le domande che ora si trovano in corso presso la Cassa depositi e prestiti per mutui e per concorsi dello Stato per condutture d'acqua, hanno valore e sono produttive di effetti anche con la prossima nuova legge, senza necessità che i comuni le rinnovino o facciano nuove pratiche, od abbiano bisogno di nuovi documenti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, vuole aggiungere qualche altra cosa?

CARCANO, ministro del tesoro. Non occorre aggiungere altro, perchè ha spiegato tutto chiaramente l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1905 sino al 30 giugno 1915, ai comuni del Regno al disotto di 15,000 abi-

tanti secondo il censimento del 1901, mutui all'interesse del 3 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 40,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRI GIACOMO. Domanderei se la Commissione si è interessata di questa questione. Quando nell'Ufficio si discusse con l'onorevole Riccio, si disse che relativamente alle opere di pubblica igiene si dovessero comprendere anche le case operaie nei comuni rurali che entrano in quella specie di lavoro che ha rapporto con l'igiene pubblica. Chiedo se questo concetto è accettato dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, relatore. Nel seno della Commissione si studiò la questione, perchè la trovammo sollevata da un collega in un ufficio. Ma non parve opportuno allargare i limiti della legge. Qui si tratta unicamente di scopi d'igiene.

La somma stanziata, come contributo dello Stato, è così piccola, e i comuni di popolazione inferiore a 15 mila abitanti hanno così vivo bisogno di opere di igiene, che non possiamo estendere l'applicabilità della legge: correremmo rischio di non fare opera seria, sia per la costruzione delle case operaie, sia per le opere di igiene di cui hanno bisogno i piccoli comuni. Sarebbe snaturare il concetto della legge, seguendo la proposta dell'onorevole Ferri Giacomo. Certamente è raccomandabile al Governo che, ove le condizioni della finanza lo consentano, si possa provvedere anche a sussidi per costruzioni di case operaie, ma sembra alla Commissione che non sia il caso di mettere molta carne al fuoco, a proposito di questo modesto progetto di legge.

Per queste ragioni io credo che l'onorevole Ferri non farà proposta di sorta, approvando l'articolo come è.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°. Chi lo approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).